

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE A.M.P. N. 242 DEL 11/06/2024

AREA MARINA PROTETTA ISOLA DI USTICA

OGGETTO: DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA TRANCHINA SALVATORE P.I. 06045770820 PER IL SERVIZIO DI UN COFFEE BREAK/PICCOLA BOUVETTE FORNITURA , DI VALORE INFERIORE AD € 5.000,00, MEDIANTE ORDINE DIRETTO D'ACQUISTO (O.D.A.) DEL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, AI SENSI DELL'ART. 50, CO .1, LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023 - IMPEGNO DI SPESA CIG: B20FAD25D

Visto il Decreto Interministeriale del 12 novembre 1986 del Ministero dell'Ambiente di concerto con il Ministero della Marina Mercantile, con il quale era istituita la Riserva Naturale Marina "Isola di Ustica";

Visto il Regolamento di Organizzazione della Riserva Naturale Marina "Isola di Ustica" pubblicato sulla G.U. nr. 219 del 19 settembre 1990;

Visto il decreto del 24 aprile 2012 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, registrato presso la Corte dei Conti in data 28.8.2012, con il quale l'Area Marina protetta "Isola di Ustica" è stata affidata in gestione al Comune di Ustica per la durata di anni 5 rinnovabili;

Vista la Delibera di Giunta n. 26 del 30/03/2024, resa immediatamente esecutiva, con la quale si prendeva atto della proroga biennale del Direttore dell'A.M.P. "Isola di Ustica", nella persona del Dott. Davide Bruno;

Considerato che visto nell'attività istituzionale risulta esserci la tutela ambientale e la protezione degli habitat marini e costieri anche attraverso attività di sensibilizzazione cittadina e che da anni l'AMP partecipa all'evento Spazzapnea dove vede Ustica coinvolta a livello nazionale in una giornata di pulizia dei fondali di Cala S. Maria realizzando un momento di senso civico verso la nostra isola, si ritiene offrire un momento di convivialità ai partecipanti della manifestazione offrendo un piccolo ristoro;

Ritenuto pertanto necessario attivare la procedura per l'acquisizione della citata fornitura;

Accertato che per l'appalto in oggetto non sussiste interesse transfrontaliero certo;

Dato atto che, considerato l'importo del presente affidamento (inferiore ad € 5.000,00), per lo svolgimento dello stesso non vi è l'obbligo del preventivo inserimento nel programma triennale di acquisti di beni e servizi di cui all'art. 37 del D.Lgs. 36/2023;

Considerato che il Bilancio di previsione per l'esercizio 2024 e pluriennale 2024/2027 non è stato ancora deliberato e che quindi si ritiene di avvalersi del dispositivo dell' art. 163, comma 2, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 che in merito al regime di gestione Provvisoria, così espressamente dispone: *Ove non sia stato deliberato il bilancio di previsione è, consentita esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione provvisoria. Nel corso della gestione provvisoria l'Ente può assumere solo obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, quelle tassativamente regolate dalla legge e quelle necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'Ente.*;

Visto l'art. 163, comma 3°, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 che testualmente recita *"L'esercizio provvisorio è autorizzato con legge o con decreto del Ministro dell'interno che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 151, primo comma, differisce il termine di approvazione del bilancio, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomia locale, in*

presenza di motivate esigenze. Nel corso dell'esercizio provvisorio non è consentito il ricorso all'indebitamento e gli enti possono impegnare solo spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza. Nel corso dell'esercizio provvisorio è consentito il ricorso all'anticipazione di tesoreria di cui all'art. 222”;

Visto l'art. 163, comma 5°, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 che testualmente recita: “Nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese:

a) tassativamente regolate dalla legge;

b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;

c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti”;

Visti gli articoli:

- 50 del D.Lgs. 31/03/2023, n. 36 che disciplina le procedure sotto soglia;

- 3 della legge 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visti:

- il D.Lgs. 81/2008 e la Determinazione AVCP n. 3 del 05/03/2008 in materia di rischi interferenziali;

- il D.Lgs. 33/2013 e l'art. 29 del D.Lgs. 50/2016, in materia di Amministrazione trasparente;

Richiamato l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 (TUEL) relativamente a competenze, funzioni e responsabilità dei Dirigenti;

Vista la disponibilità finanziaria presente sul Cap. 131505 denominato: “Manifestazione, eventi e promozione” del corrente anno finanziario, capitolo che presenta la dovuta copertura finanziaria;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. 31/03/2023, n. 36, il presente appalto non è stato suddiviso in lotti poiché non è necessario data l'entità della fornitura;

Dato atto che:

- ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), per affidamenti di importo inferiore a 150.000 euro, è possibile procedere mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;

- l'art. 17 comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023 prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti debbano provvedere all'assunzione di apposita decisione a contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

- l'art. 17 comma 2 del D.Lgs. n. 36/2023 stabilisce che, per gli appalti di cui all'art. 50, comma 1, lett. b), la stazione appaltante può procedere all'affidamento diretto previa adozione della sola decisione a contrarre, che contenga l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti a contrarre;

Ritenuto di fissare i contenuti minimi essenziali come segue:

a) il fine che il contratto intende perseguire è quello della fornitura di un servizio di coffee break e di piccola bouvette in relazione all'evento Spazzapnea ;

b) l'oggetto del contratto è: servizi di coffee break;

c) il contratto verrà stipulato mediante ordine di acquisto diretto del Mercato elettronico della pubblica amministrazione;

Considerato che in sede di istruttoria del presente atto si è accertato che è presente una convenzione Consip riguardante il servizio/fornitura da acquisire, ma si intende attivare una autonoma procedura con il proposito di poter conseguire un maggiore economia di spesa;

Dato atto che il servizio da acquisire è presente sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione e pertanto è possibile procedere all'attivazione di un Ordine Diretto d'Acquisto (O.D.A.);

Rilevato che:

- da una ricerca svolta sul Mercato elettronico della pubblica amministrazione è risultato che l'operatore economico Salvatore Tranchina P.Iva 06045770820 via C. Colombo, 35 90051 Ustica rende disponibile per l'espletamento della fornitura espressa in narrazione e corrispondente alle caratteristiche necessitate;
- il prezzo dell'intervento offerto dal suddetto operatore economico, pari ad € 818,00 oltre iva, risulta congruo;
- l'operatore economico ha autocertificato il possesso dei requisiti generali di cui agli articoli 94 e 95 del D.Lgs. 36/2023, a norma di quanto stabilito dall'art. 52, co. 1 del medesimo Decreto;
- l'operatore economico risulta in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento;

Ritenuto, per le ragioni sopra esposte, di affidare il servizio per i lavori predetti alla Salvatore Tranchina P.Iva 06045770820 via C. Colombo, 35 90051 Ustica procedendo all'invio di O.D.A. del Mercato elettronico della pubblica amministrazione;

Dato atto

- della congruità del costo della manodopera e della sicurezza aziendale indicato in sede di presentazione del preventivo dell'operatore economico sopra menzionato;
- dell'adeguatezza del contratto collettivo applicato in relazione alle tutele a favore dei lavoratori impiegati nell'appalto;

Dato atto che l'appalto è stato registrato con CIG: B20FAD25D ;

Accertato che la spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio, ai sensi dell'art. 9, co. 1 del d.l. 78/2009, convertito in legge 102/2009;

Verificato il rispetto delle regole di finanza pubblica ai sensi dell'art. 183, co. 8 del D.Lgs. 267/2000;

Accertato altresì che nel presente appalto sono assenti rischi interferenziali e pertanto nessuna somma riguardante la gestione dei suddetti rischi viene riconosciuta all'operatore economico, né è stato predisposto il Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI) *(nel caso, invece, in cui sussistano i suddetti rischi ne va dato atto nel provvedimento e va altresì specificato se tali rischi siano stati gestiti tramite DUVRI e se si rende necessario corrispondere all'operatore economico il pagamento di somme per la gestione dei predetti rischi interferenziali)*;

DETERMINA

- 1) di dare atto che quanto specificato in premessa è parte integrante del dispositivo del presente atto;
- 2) di affidare il servizio in oggetto della presente procedura all'operatore Salvatore Tranchina P.Iva 06045770820 via C. Colombo, 35 90051 Ustica mediante Oda del Mepa RDO 4395881;
- 3) di impegnare la spesa di € 900,00 IVA compresa, al cap 131505 denominato: "Manifestazioni, eventi e promozione" del corrente anno finanziario;
- 4) di dare atto che si procederà successivamente a liquidare la complessiva somma di € 900,00 incluso iva, a compimento del servizio, dietro presentazione di fattura di spesa ed accertata la regolarità della documentazione DURC.
- 5) di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000;
- 6) di confermare l'assenza di rischi da interferenza e pertanto di stabilire che nessuna somma riguardante la gestione dei suddetti rischi verrà riconosciuta all'operatore economico affidatario dell'appalto, e che non si rende, altresì, necessaria la predisposizione del Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI);

- 7) di disporre l'invio di O.D.A. del Mercato elettronico della pubblica amministrazione alla ditta Salvatore Tranchina P.Iva 06045770820 via C. Colombo, 35 90051 Ustica
- 8) di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato, ai fini della generale conoscenza, all'Albo Pretorio ai sensi del Regolamento comunale per la disciplina dei contratti e di disporre anche la pubblicazione, ai fini della pubblicità degli atti, ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs. 36/2023;
- 9) di disporre, ai sensi dell'articolo 28 del D.Lgs. 36/2023, che tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", con l'applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 33/2013.
- 10) di disporre la pubblicazione dell'avviso sui risultati della presente procedura di affidamento, in conformità a quanto stabilito dall'art. 50, co. 9 del D.lgs. 36/20223.

Il Responsabile dell'Area
Davide Bruno / ArubaPEC S.p.A.
(atto sottoscritto digitalmente)